



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2016

Il 23 DIC. 2016 la delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Vado Ligure e la delegazione sindacale, ad integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro relativo al triennio normativo 2012- 2014 sottoscritto in data 11/11/2013 e successivamente modificato in data 24.12.2015 , esaminato il fondo per il trattamento accessorio così come costituito per l'anno 2016, concordano:

- preso atto delle indicazioni fornite da A.R.A.N. con il parere n. 7086 del 13/09/2016 che individua quale data di possibile decorrenza delle medesime il 1° gennaio dell'anno nel quale viene approvata la graduatoria di riferimento, di non procedere per l'anno 2016 all'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali;
- di modificare i criteri per l'applicazione della progressione economica orizzontale all'interno delle categorie di cui all'art. 11 del C.C.D.I. di Lavoro relativo al triennio normativo 2012- 2014 nel testo novellato nel corso della riunione di contrattazione decentrata del 15/12/2016 (che si allega al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale);
- l'assegnazione alla produttività diffusa, da erogarsi secondo la metodologia di valutazione definita ed approvata con deliberazioni G.C. n. 73 del 12/08/2011 e n. 85 del 26/07/2012, delle seguenti risorse:
 1. art. 15, comma 2, C.C.N.L. 1/4/99, (1,2% monte salari 1997) pari ad € 19.392,51=;
 2. la somma risultante ancora disponibile sul fondo dopo aver dato luogo al pagamento di tutti gli istituti previsti dal C.C.D.I.;
- che quindi l'importo che potrà essere erogato complessivamente in produttività per l'anno 2016 è presuntivamente quantificabile in € 47.533,17;
- che le risorse che hanno incrementato il fondo ex art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/1999, pari a € 14.050,00=, finanziate dai proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 C.d.S., sono state destinate a progetti della Polizia Municipale finalizzati all'accrescimento dei seguenti servizi nell'anno 2016:
 - "Pronta reperibilità", attivato con deliberazione G.C. n. 11 del 23/01/2015 e trasformato da sperimentale ad ordinario per un periodo di 10 mesi all'anno (da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre);
 - "Educazione stradale per l'anno scolastico 2015/2016", approvato con deliberazione G.C. n. 54 del 28/04/2016;
 - "Sicurezza estiva anno 2016", approvato con deliberazione G.C. n. 55 del 28/04/2016 per il potenziamento dei servizi di polizia locale finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e stradale;

Il Presidente della delegazione di parte pubblica
Dott. Fulvio Chirardo

La delegazione parte sindacale
R.S.U. Ente

CISL - FP

F.P. - CGIL

ALLEGATO A) – MODIFICATO (con modifiche in evidenza)


Articolo 11

Metodologia per l'applicazione della progressione orizzontale all'interno delle categorie (artt. 5, 6 e 16 Ord. Prof.)

1. Sulla base delle direttive formulate dall'Amministrazione comunale, a seguito di contrattazione decentrata, vengono fissate annualmente le risorse da destinare alla progressione orizzontale, calcolate sul fondo che risulta ancora disponibile dopo il pagamento dell'indennità di comparto, delle varie indennità di cui all'art. 11 e delle progressioni orizzontali in godimento. Vengono altresì definiti in sede di contrattazione decentrata i limiti minimi di punteggio necessari per accedere alla posizione economica successiva. Sulla base di ciò si procede alla compilazione e consegna delle schede di valutazione ai dipendenti.
2. Definizione : per "anno di riferimento" si intende l'anno nel quale sono stanziati e contrattati le risorse destinate alla progressione economica orizzontale nell'ambito del fondo delle risorse decentrate. A partire dal 2015 partecipano alla selezione per la progressione orizzontale i dipendenti:
 - con almeno tre anni di anzianità nella categoria, maturata in enti pubblici (compartimentali ed extracompartimentali);
 - che non hanno avuto uno scatto di progressione orizzontale in nessuno degli ultimi tre anni nei quali esse hanno avuto luogo rispetto all'anno di riferimento (anche nell'ente di provenienza per i casi di mobilità);
 - facenti parte di Settori con numero di addetti pari o inferiore a sette che non hanno avuto uno scatto orizzontale in nessuno degli ultimi quattro anni nei quali esse hanno avuto luogo rispetto all'anno di riferimento.
 - in servizio nel Comune di Vado Ligure almeno al 01.01 dell'anno antecedente all'anno di riferimento.
 - ai fini del conteggio di tutti gli intervalli temporali di cui al presente articolo il periodo di tempo nel quale le progressioni orizzontali sono state bloccate per legge (2011 - 2014), in applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, non è computato;
 - esclusivamente ai fini del presente articolo la progressione verticale riconosciuta (e la relativa decorrenza) è equiparata ad una progressione orizzontale.
3. Non hanno altresì diritto a partecipare alla progressione coloro che nell'anno antecedente a quello di riferimento:
 - hanno avuto provvedimenti disciplinari oltre il rimprovero verbale;
 - sono stati assenti tutto l'anno eccetto per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001.
4. Ad ogni settore sarà assegnato un budget complessivo per le progressioni dei suoi dipendenti cioè una quota delle risorse (complessivamente assegnate alla progressione orizzontale secondo il comma 1) proporzionale al numero dei dipendenti e al valore economico della teorica progressione orizzontale degli stessi secondo la seguente formula:

$$A : B = C : X$$

A = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DI TUTTI I DIPENDENTI AVENTI I REQUISITI DI CUI AL COMMA 2;




B = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DIPENDENTI DEL SETTORE
AVENTI I REQUISITI DI CUI AL COMMA 2;
C = SOMMA TOTALE STANZIATA NELL'ANNO PER LA PROGRESSIONE;
X = QUOTA PROGRESSIONE PER IL SETTORE.

5. Per l'attribuzione della progressione orizzontale i Responsabili di Posizione Organizzativa verranno considerati tutti facenti parte di un unico Settore.
6. Il punteggio di valutazione è così determinato:
$$A + B$$

A = media punteggi di valutazione complessivi conseguiti nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento;
B = media punteggi parte della scheda relativa ai comportamenti professionali conseguiti nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento.
7. Per i Responsabili di Posizione Organizzativa il punteggio di valutazione rilevante ai fini delle progressioni orizzontali è esclusivamente quello relativo alla media punteggi di valutazione complessivi conseguiti nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento.
8. Il punteggio di valutazione è attribuito annualmente dal Responsabile di Settore, sia ai fini della determinazione degli incrementi di produttività, sia ai fini della progressione orizzontale, in conformità all'art. 6 Ord. Prof., nel rispetto della metodologia di valutazione approvata dalla G.C. con deliberazione n. 73 del 12.08.2011 e ss.mm.ii..
9. I requisiti minimi per la progressione economica all'interno di ciascuna categoria sono i seguenti: punteggio minimo complessivo: 110.
10. Determinati i punteggi come ai commi precedenti si determinano le progressioni all'interno del Settore, secondo il seguente meccanismo: si assegna la prima progressione disponibile al punteggio più elevato della categoria B, la seconda progressione disponibile al punteggio più elevato della categoria C, la terza progressione disponibile al punteggio più elevato della categoria D.
11. Le successive progressioni si assegneranno a partire dalla categoria più numerosa di dipendenti aventi diritto. Quando dall'applicazione del suddetto meccanismo risulta un avanzo non sufficiente per il passaggio della categoria cui si è arrivati, si assegna la progressione alla categoria successiva sempre seguendo il suddetto ordine. Le risorse avanzate saranno assegnate ai settori in cui non vi siano somme sufficienti neppure per una singola progressione, al fine di consentirne almeno una. Gli ulteriori resti non utilizzabili di ogni Settore incrementeranno la somma destinata alla produttività diffusa. Si prevede l'assegnazione della progressione orizzontale al personale che segue, appartenente alla stessa categoria e settore, in caso di dipendenti cessati dal servizio nel corso dell'anno oggetto di valutazione.
12. Per il personale introdotto nei ruoli organici dell'Ente tramite procedura di mobilità esterna, ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, il punteggio considerato è quello relativo alle sole schede di valutazione del Comune di Vado Ligure.
13. Nel caso di mobilità esterna, il punteggio del dipendente ai fini della progressione è determinato sulla base del punteggio dell'anno di verifica e dalla media degli anni precedenti, che nei casi specifici è pari al medesimo punteggio dell'anno verificato; così analogamente, in qualunque caso di mancanza di punteggio relativo ad un anno precedente, si sommano e si considerano per la media solo i punteggi conseguiti. Nel caso di dipendente proveniente da mobilità esterna il punteggio valevole ai fini della progressione orizzontale è esclusivamente quello conseguito dallo stesso nel comune di Vado Ligure: qualora il dipendente abbia prestato servizio presso il

Comune di Vado Ligure per meno di un triennio si fa riferimento alla valutazione delle/a annualità intere/a utilmente conseguite/a dal dipendente rispetto all'anno di riferimento. Se il dipendente ha prestato servizio presso il Comune di Vado Ligure per meno di un intero anno solare (01.01- 31.12) prima dell'anno di riferimento non concorre alle progressioni orizzontali. Per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001, in caso di mancanza di possibilità di valutazione (assenza per tutto l'anno a cui la progressione si riferisce), si procede assegnando, per quell'anno, un punteggio convenzionale derivante dalla media dei 2 anni precedenti. I periodi di comando effettuati da dipendenti di altre amministrazioni presso il Comune di Vado Ligure, qualora sia ad essi seguita, senza soluzione di continuità, una mobilità in entrata sono equiparati, agli effetti del presente articolo, ai periodi di servizio.

14. Le schede di valutazione saranno consegnate agli interessati entro il 31 marzo con le modalità stabilite dall'art. 21 della Metodologia di Valutazione; eventuali rilievi dovranno essere esposti al Responsabile di Settore nel corso del colloquio di consegna della valutazione; si richiama la procedura di cui all'art. 21 sopra citato.
15. I risultati proposti dai Responsabili ai fini della progressione orizzontale, fatti salvi i limiti dettati dalla disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2003 per i prospetti di valutazione, sono soggetti a presa d'atto da parte della Giunta Comunale.



Articolo 11

Metodologia per l'applicazione della progressione orizzontale all'interno delle categorie (artt. 5, 6 e 16 Ord. Prof.)

1. Sulla base delle direttive formulate dall'Amministrazione comunale, a seguito di contrattazione decentrata, vengono fissate annualmente le risorse da destinare alla progressione orizzontale, calcolate sul fondo che risulta ancora disponibile dopo il pagamento dell'indennità di comparto, delle varie indennità di cui all'art. 11 e delle progressioni orizzontali in godimento. Vengono altresì definiti in sede di contrattazione decentrata i limiti minimi di punteggio necessari per accedere alla posizione economica successiva. Sulla base di ciò si procede alla compilazione e consegna delle schede di valutazione ai dipendenti.
2. Definizione : per "anno di riferimento" si intende l'anno nel quale sono stanziati e contrattati le risorse destinate alla progressione economica orizzontale nell'ambito del fondo delle risorse decentrate. A partire dal 2015 partecipano alla selezione per la progressione orizzontale i dipendenti:
 - con almeno tre anni di anzianità nella categoria, maturata in enti pubblici (compartimentali ed extracompartimentali);
 - che non hanno avuto uno scatto di progressione orizzontale in nessuno degli ultimi tre anni nei quali esse hanno avuto luogo rispetto all'anno di riferimento (anche nell'ente di provenienza per i casi di mobilità);
 - facenti parte di Settori con numero di addetti pari o inferiore a sette che non hanno avuto uno scatto orizzontale in nessuno degli ultimi quattro anni nei quali esse hanno avuto luogo rispetto all'anno di riferimento;
 - in servizio nel Comune di Vado Ligure almeno al 01.01 dell'anno antecedente all'anno di riferimento;
 - ai fini del conteggio di tutti gli intervalli temporali di cui al presente articolo il periodo di tempo nel quale le progressioni orizzontali sono state bloccate per legge (2011 - 2014), in applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, non è computato;
 - esclusivamente ai fini del presente articolo la progressione verticale riconosciuta (e la relativa decorrenza) è equiparata ad una progressione orizzontale.
3. Non hanno altresì diritto a partecipare alla progressione coloro che nell'anno antecedente a quello di riferimento:
 - hanno avuto provvedimenti disciplinari oltre il rimprovero verbale;
 - sono stati assenti tutto l'anno eccetto per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001.
4. Ad ogni settore sarà assegnato un budget complessivo per le progressioni dei suoi dipendenti cioè una quota delle risorse (complessivamente assegnate alla progressione orizzontale secondo il comma 1) proporzionale al numero dei dipendenti e al valore economico della teorica progressione orizzontale degli stessi secondo la seguente formula:

$$A : B = C : X$$

A = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DI TUTTI I DIPENDENTI AVENTI I REQUISITI DI CUI AL COMMA 2;

B = SOMMA NECESSARIA PER LA PROGRESSIONE DIPENDENTI DEL SETTORE AVENTI I REQUISITI DI CUI AL COMMA 2;



C = SOMMA TOTALE STANZIATA NELL'ANNO PER LA PROGRESSIONE;
X = QUOTA PROGRESSIONE PER IL SETTORE.

5. Per l'attribuzione della progressione orizzontale i Responsabili di Posizione Organizzativa verranno considerati tutti facenti parte di un unico Settore.
6. Il punteggio di valutazione è così determinato:
$$A + B$$

A = media punteggi di valutazione complessivi conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento;
B = media punteggi parte della scheda relativa ai comportamenti professionali conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento.
7. Per i Responsabili di Posizione Organizzativa il punteggio di valutazione rilevante ai fini delle progressioni orizzontali è esclusivamente quello relativo alla media punteggi di valutazione complessivi conseguiti nei tre anni antecedenti a quello di riferimento.
8. Il punteggio di valutazione è attribuito annualmente dal Responsabile di Settore, sia ai fini della determinazione degli incrementi di produttività, sia ai fini della progressione orizzontale, in conformità all'art. 6 Ord. Prof., nel rispetto della metodologia di valutazione approvata dalla G.C. con deliberazione n. 73 del 12.08.2011 e ss.mm.ii..
9. I requisiti minimi per la progressione economica all'interno di ciascuna categoria sono i seguenti: punteggio minimo complessivo: 110.
10. Determinati i punteggi come ai commi precedenti si determinano le progressioni all'interno del Settore, secondo il seguente meccanismo: si assegna la prima progressione disponibile al punteggio più elevato della categoria B, la seconda progressione disponibile al punteggio più elevato della categoria C, la terza progressione disponibile al punteggio più elevato della categoria D.
11. Le successive progressioni si assegneranno a partire dalla categoria più numerosa di dipendenti aventi diritto. Quando dall'applicazione del suddetto meccanismo risulta un avanzo non sufficiente per il passaggio della categoria cui si è arrivati, si assegna la progressione alla categoria successiva sempre seguendo il suddetto ordine. Le risorse avanzate saranno assegnate ai settori in cui non vi siano somme sufficienti neppure per una singola progressione, al fine di consentirne almeno una. Gli ulteriori resti non utilizzabili di ogni Settore incrementeranno la somma destinata alla produttività diffusa. Si prevede l'assegnazione della progressione orizzontale al personale che segue, appartenente alla stessa categoria e settore, in caso di dipendenti cessati dal servizio nel corso dell'anno oggetto di valutazione.
12. Per il personale introdotto nei ruoli organici dell'Ente tramite procedura di mobilità esterna, ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, il punteggio considerato è quello relativo alle sole schede di valutazione del Comune di Vado Ligure.
13. Nel caso di dipendente proveniente da mobilità esterna il punteggio valevole ai fini della progressione orizzontale è esclusivamente quello conseguito dallo stesso nel comune di Vado Ligure: qualora il dipendente abbia prestato servizio presso il Comune di Vado Ligure per meno di un triennio si fa riferimento alla valutazione delle/a annualità intere/a utilmente conseguite/a dal dipendente rispetto all'anno di riferimento. Se il dipendente ha prestato servizio presso il Comune di Vado Ligure per meno di un intero anno solare (01.01- 31.12) prima dell'anno di riferimento non concorre alle progressioni orizzontali. Per i periodi di congedo di maternità e interdizione dal lavoro ex artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 151/2001, in caso di mancanza di possibilità di valutazione (assenza per tutto l'anno a cui la progressione si riferisce), si procede assegnando, per quell'anno, un punteggio convenzionale derivante dalla media dei 2 anni precedenti. I periodi di

quando effettuati da dipendenti di altre amministrazioni presso il Comune di Vado Ligure, qualora sia ad essi seguita, senza soluzione di continuità, una mobilità in entrata sono equiparati, agli effetti del presente articolo, ai periodi di servizio.

14. Le schede di valutazione saranno consegnate agli interessati entro il 31 marzo con le modalità stabilite dall'art. 21 della Metodologia di Valutazione; eventuali rilievi dovranno essere esposti al Responsabile di Settore nel corso del colloquio di consegna della valutazione: si richiama la procedura di cui all'art. 21 sopra citato.
15. I risultati proposti dai Responsabili ai fini della progressione orizzontale, fatti salvi i limiti dettati dalla disciplina di cui al D. Lgs. n. 196/2003 per i prospetti di valutazione, sono soggetti a presa d'atto da parte della Giunta Comunale.

